

## Verbale di accordo

Le Parti, preso atto che

- l'art. 46, comma 1, lettera q, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha abrogato, con decorrenza 24 settembre 2015, l'articolo 3, comma 17, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedeva il concorso dell'Aspi all'integrazione erogata dalla bilateralità fino al 31 dicembre 2015;
- l'art. 3, comma 3, dello Statuto di FSBA stabilisce la disposizione di "eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti il Fondo",

convengono,

in via straordinaria e per il solo periodo di trattamento intercorrente tra il 24 settembre ed il 31 dicembre 2015

che FSBA, previo specifico accordo sindacale di sospensione dell'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro, utilizzando le risorse relative alla contribuzione dell'anno 2014, eroghi la prestazione di integrazione salariale per i lavoratori non coperti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali. Tale prestazione, determinata nella misura del 40% del valore dell'indennità Aspi, sarà erogata da FSBA per il tramite degli Enti Bilaterali Regionali, nel rispetto delle procedure previste e delle vigenti normative di legge.

Roma, 13 ottobre 2015

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

Claii

CGIL

CISL

UIL

